

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

PROVINCIA DI AVELLINO



e-mail roccasanfelice@tiscalinet.it

www.comune.roccasanfelice.av.it

Ord.n. 25

del 27.11.2020

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 veniva dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio 2020 e prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri fino al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO:

che il Presidente del Consiglio dei Ministri vista l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed incremento del numero dei contagi su tutto il territorio nazionale, ha previsto nel DPCM del 3.11.2020 ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici;

□ che con Ordinanza del Ministro della Salute, datata 13.11.2020, la Regione Campania veniva classificata come zona ad alto rischio di contagio (zona rossa);

□ che con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020 veniva disposta la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria alla data del 24.11.2020;

□ che la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria fissata per il 24 novembre 2020 risulta allo stato incompatibile con l'evolversi della situazione epidemiologica a livello locale caratterizzata da un aumento del numero di contagi sul territorio comunale;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati sul territorio;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco ed in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

O R D I N A

la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria, fino alla data del **05.12.2020**, ovvero fino alla scadenza di eventuali proroghe di detta data adottate da successivi provvedimenti del Governo.

I N F O R M A

che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- Al Prefetto di Avellino;
- Alla Presidenza della Regione Campania;
- Alla Stazione Carabinieri di S. Angelo dei Lombardi;
- Al Comando Polizia Municipale;
- All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino;
- Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di S. Angelo dei Lombardi.

Dispone, altresì **la pubblicazione all'Albo pretorio on-line della presente ordinanza.**



IL SINDACO
Ing. Guido CIPRIANO